

Codice A1715A

D.D. 3 settembre 2024, n. 678

Art. 16 legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. Art. 17 L.R. 5/2018 - Art. 36 comma 8 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.. Azienda agri-turistico-venatoria "CARISIO". Mancato accoglimento dell'istanza di trasformazione in azienda-faunistico-venatoria.



ATTO DD 678/A1715A/2024

DEL 03/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 16 legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. Art. 17 L.R. 5/2018 – Art. 36 comma 8 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.. Azienda agri-turistico-venatoria “CARISIO”. Mancato accoglimento dell’istanza di trasformazione in azienda-faunistico-venatoria.

Visto l'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e in particolare l'articolo 36 comma 8 che recita: ”8. *In caso di trasformazione di A.F.V. in A.A.T.V. o viceversa la superficie dell'azienda trasformata deve rispettare i requisiti dimensionali previsti agli artt. 5 e 22. L'istanza di trasformazione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96, che evidenzia le motivazioni della richiesta, b) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea*”;

vista la determinazione dirigenziale n. 544/A1709C/2021 del 21 giugno 2021 con la quale, tra l'altro:

- si rinnovava la concessione di azienda agri-turistico-venatoria CARISIO, di complessivi di 510,0875 ettari, ubicata nei Comuni di Carisio, Formigliana e Santhià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Claudio DELZOPPO fino al 31 gennaio 2030;
- si rinnovavano le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di 130,334 ettari e 12,40 ettari, fino al 31 gennaio 2030;

vista l'istanza di trasformazione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (A.A.T.V.) "CARISIO" in Azienda Faunistico venatoria (A.F.V.) "CARISIO" presentata dal Concessionario in data 05 giugno 2024;

visto che con nota del 07 giugno 2024, il Settore scrivente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'avvio del relativo procedimento.

Dato atto che:

- a corredo della relativa istanza il Concessionario ha presentato la relazione tecnica ai fini della trasformazione in AFV e il verbale dell'assemblea del Consorzio effettuata in data 23 aprile 2024;
- in data 27 giugno 2024 è stato effettuato un primo sopralluogo ispettivo nei confronti dell'azienda agri-turistico-venatoria (AATV) "CARISIO" (VC);
- in data 29 luglio 2024 è stato effettuato un secondo sopralluogo ispettivo reso necessario da ulteriori approfondimenti tecnici.

Preso atto che, a seguito dei citati sopralluoghi e dell'istruttoria relativa a tale procedimento è emerso che:

- a differenza di quanto rilevato dal precedente sopralluogo del 27/06/2024, a seguito di una più approfondita esplorazione del territorio, lo stesso risulta gran parte di pertinenza dell'azienda agricola del concessionario e che tali territori risultano caratterizzati da risaie e in maniera residuale prati pascolo e boscaglia di invasione ai margini di alcuni canali irrigui;
- il territorio dell'Azienda è per il solo periodo di allagamento delle risaie, adatto all'avifauna, sia migratoria sia stanziale ed è fortemente caratterizzato dall'attività agricola intensiva (risicoltura);
- l'Azienda è caratterizzata da un ambiente poco vario che ai sensi del comma 2 art. 2 della DGR 15-11925 del 08/03/2004 e ss.mm.ii. non riveste "notevole interesse faunistico con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica omeoterma";
- l'Azienda non presenta prevalente finalità naturalistiche e faunistiche come richiesto dall'art. 17 comma 2 della L.R. 5/2018 che recita "le AFV, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione viene presentata corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico".

Considerato che il Settore, con nota del 31 luglio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della

legge n. 241/1990, ha comunicato al Concessionario il Preavviso di rigetto dell'istanza per le motivazioni sopra indicate, sospendendo i termini del procedimento.

Preso atto che, entro 10 giorni dal ricevimento del citato avviso, Il Concessionario non ha presentato per iscritto osservazioni, eventualmente corredate anche da documenti.

Considerato pertanto che il territorio dell'azienda non riveste le caratteristiche come individuate dall'articolo 17 comma 2 della l.r. 5/2018 nonché dall'articolo 2 della DGR 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii.

Ritenuto pertanto di non poter accogliere la richiesta di trasformazione dell'Azienda Agritouristica Venatoria (A.A.T.V.) "CARISIO" in Azienda Faunistico venatoria (A.F.V.) "CARISIO" presentata dal Concessionario.

Visto i verbali dei sopralluoghi ispettivi firmati dai funzionari incaricati e conservati agli atti d'ufficio;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 324 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di non poter accogliere la richiesta di trasformazione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (A.A.T.V.) "CARISIO" in Azienda Faunistico venatoria (A.F.V.) "CARISIO".

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, al Consorzio dei proprietari e agli uffici competenti della Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto